

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 41-5879

Legge regionale 16 novembre 2001, n.30. Attribuzione all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali delle funzioni relative alla partecipazione dell 'Ente autorizzato ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione di cui all'art.29 bis comma 4, lettera a) e b) L.476/98. Spesa di euro 5.000,00 (cap.179629/013).

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che la Giunta regionale con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001 aveva approvato, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della legge n. 476/1998, la riorganizzazione graduale delle Equipes per le adozioni, effettuata presso i 22 enti gestori delle funzioni socio assistenziali aventi sede presso i comuni sede di ASL o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali competenti;

dato atto che in attuazione di quanto previsto dalla citata Legge 476/98 art. 29 bis, comma 4, lett. a) e b) la Regione Piemonte ha promosso, a partire dall'anno 2001, su tutto il territorio piemontese l'organizzazione di corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni organizzati dalle Equipe sovrazonali per le adozioni, con la collaborazione degli enti autorizzati e delle organizzazioni di volontariato;

visto che, con il citato provvedimento, la Giunta regionale aveva inoltre approvato l'assunzione in carico dell'onere delle spese organizzative dei suddetti corsi ;

considerato che, ai fini di dare attuazione operativa a quanto previsto dalla citata normativa in materia, la Regione aveva sottoscritto in data 17.12.2001 specifico protocollo di intesa con gli Enti autorizzati operanti in Piemonte, nel quale, tra le altre funzioni, veniva espressamente prevista la partecipazione degli stessi ai corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione;

verificato che la Giunta regionale con DGR 90-4331 del 13.11.2006, ha puntualmente definito i criteri organizzativi e di qualità dei citati corsi, oltre che gli obiettivi, i contenuti e le metodologie degli stessi, fissando inoltre i criteri di pagamento dei relatori esterni, tra cui il referente dell'ente autorizzato, e l'ammontare del relativo compenso orario da corrispondere;

dato conto che con Legge regionale n. 30 del 16.11.2001 è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, (ARAI) quale ente ausiliario della Regione Piemonte, con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali ;

constatato che, tra le altre funzioni previste dall'art 4 comma 1 della Legge regionale n. 30 del 16.11.2001, vi è il supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia;

verificato, inoltre, che ai sensi del comma 6 dell'art 4 della citata Legge regionale n. 30/01, la Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;

dato atto che l'Agenzia ha fattivamente collaborato, a far data dalla sua istituzione, con la competente Direzione regionale nella organizzazione dei corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni partecipando anche agli stessi in qualità di Ente autorizzato;

richiamato inoltre il fatto che, dall'esercizio finanziario 2011, la Regione non ha più previsto l'assegnazione di risorse specifiche a sostegno delle attività delle équipes adozioni, comprensive, tra le altre, anche dei corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni ;

considerato che, a far data dall'anno 2008, si è verificato un sensibile calo del numero di coppie partecipanti ai corsi e del numero dei corsi stessi e più in generale una riduzione del numero di dichiarazioni di disponibilità all'adozione internazionale a livello nazionale;

dato conto che, in conseguenza di ciò, la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ha proceduto, nell'anno 2011 ad una revisione complessiva degli ambiti sovrazionali per lo svolgimento dei corsi in esame pervenendo ad una riduzione degli stessi ;

preso atto che è prevista, per l'anno 2013, sul territorio regionale, la realizzazione di 16 corsi rivolti alle coppie aspiranti all'adozione;

specificato, inoltre, che da una recente verifica effettuata con gli operatori delle équipes adozioni è emersa la disponibilità degli Enti capofila delle équipes adozioni, ad assicurare, nonostante la scarsità di risorse, la realizzazione di corsi attraverso un contenimento delle spese organizzative;

dato tuttavia conto che è parimenti emersa la difficoltà da parte dei suddetti Enti a sostenere le spese relative al compenso del referente dell'Ente autorizzato;

ribadita l'importanza che le coppie aspiranti all'adozione ricevano in occasione del corso, da parte di personale esperto e qualificato, approfondite e complete informazioni relative sia alle procedure per la realizzazione di un'adozione all'estero sia alla tipologia ed alle caratteristiche dei minori dichiarati in stato di abbandono nei paesi stranieri;

constatata parimenti l'accresciuta complessità dell'adozione internazionale dovuta all'ingresso in Italia di minori grandicelli e sempre più frequentemente portatori di problematiche fisiche e relazionali;

visto che l'ARAI già svolge funzione di segreteria organizzativa per gli Enti autorizzati che partecipano in qualità di relatori ai corsi , individuando per ciascun corso l'Ente di riferimento;

tutto ciò considerato;

vista la necessità di assicurare il proseguimento dei corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni e la partecipazione del referente dell'Ente autorizzato per la trattazione della parte relativa alle procedure ed alle problematiche inerenti l'adozione internazionale;

si ritiene opportuno attribuire all' ARAI la funzione di pagamento degli oneri relativi al compenso dei referenti degli Enti autorizzati, allo scopo di garantire omogeneità di trattamento sull'intero territorio regionale;

si considera opportuno prevedere che, ai sensi della D.G.R n. 27-2549 del 26.3.2001, l'Amministrazione regionale si assuma i suddetti oneri, riconoscendone il rimborso all'ARAI;

si ritiene che, in via provvisoria, si possa valutare congrua una quota di riferimento di euro 230,00 o.f.i., quale compenso a favore di ciascuno dei due esperti degli Enti autorizzati, che partecipano in qualità di relatori ad un corso, comprensivo di eventuale rimborso delle spese di trasporto;

si prevede che, qualora i funzionari dell'ARAI, quale Ente autorizzato, partecipino ai corsi in qualità di relatori, vengano rimborsate alla stessa Agenzia, le spese di trasferta;

considerato che i corsi previsti per l'anno 2013 risultano essere 16, la spesa complessiva viene pertanto quantificata in via presuntiva in € 5.000.000 salvo conguagli a fine anno 2013.

A tale spesa si farà fronte con le risorse di cui all'UPB 19061 (cap. 179629/013).

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

vista la Legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la Legge 28 marzo 2001 n. 149;

vista la Legge 31 dicembre 1998 n. 476;

vista la Legge regionale 16 novembre 2001, n. 30;

vista la DGR 90-4331 del 13 novembre 2006;

vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la Legge regionale 7 maggio 2013 n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, l'attribuzione all' Agenzia regionale per le adozioni internazionali delle funzioni di pagamento dei referenti dell'Ente autorizzato che partecipano in qualità di relatori ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione;

- di prevedere, pertanto, che, ai sensi della D.G.R n. 27-2549 del 26.3.2001, l'Amministrazione regionale si assuma i suddetti oneri, riconoscendone il rimborso all'ARAI, su presentazione della documentazione attestante le spese sostenute;
- di prevedere che alla spesa complessiva di € 5.000,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento si faccia fronte con le risorse di cui all'UPB 19061 (cap 179629/013) che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione .

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)